

IPSSEOA "S. Savioli"	Procedura rispetto divieto di fumo	P-SIC 001
---------------------------------------	---	------------------



**PROCEDURA
E REGOLAMENTO DI SORVEGLIANZA SUL
DIVIETO DI FUMO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**



IPSSEOA S.Savioli
V.le Piacenza, 35 - 47838 Riccione (RN)

IPSSEOA "S. Savioli"	Procedura rispetto divieto di fumo	P-SIC 001
---------------------------------------	---	------------------

1. OGGETTO:

La presente procedura ha per oggetto l'attuazione, nell'Istituto **IPSSEOA "S.Savioli"** di Riccione, della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE:

La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ..." e conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto IPSSEOA "S.Savioli".

E' inoltre vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche " anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione".

Nei luoghi in cui vige il divieto sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo; è vietato fumare anche in aree esterne di pertinenza della Scuola.

3. DOCUMENTI E RESPONSABILITA':

Copia della presente procedura verrà esposta all'albo.

Il **DIRIGENTE SCOLASTICO** è responsabile della corretta applicazione di questa procedura.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI:

Il presente documento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritti dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.01.2003, n. 3 ed integrazioni;
- Legge 31.10.2003, n. 306;

Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04

- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 - Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola
- D.L. 12 settembre 2013 n°104 convertito in LEGGE 8 novembre 2013, n. 128

5. FINALITA':

Il presente documento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

IPSSEOA "S. Savioli"	Procedura rispetto divieto di fumo	P-SIC 001
---------------------------------------	---	------------------

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione e dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza;

6.SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI:

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di tutti i docenti e di tutte le unità del personale ATA.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola ed alla irrogazione di sanzioni, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

E' compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata al Dirigente con comunicazione protocollata riservata). Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO HA L'OBBLIGO DI SORVEGLIARE SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO. IL PERSONALE CHE VENGA MENO AL PROPRIO DOVERE DI VIGILARE POTRA' ESSERE SANZIONATO DISCIPLINARMENTE.

7.SANZIONI:

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:

IPSSEOA "S. Savioli"	Procedura rispetto divieto di fumo	P-SIC 001
---------------------------------------	---	------------------

- per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7):

- da **€27.50 a €275,00** in caso di violazione del divieto di fumare.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

- per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione:

- da **€220,00 a €2.200,00**

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) inoltre dovranno rigorosamente rispettare il divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola. L'inosservanza di questo divieto sarà sanzionato disciplinarmente (la sanzione, obbligatoria, è stabilita dal Regolamento di Istituto).

8. PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI:

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- A. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IPSSEOA S.Savioli (RN) verbale N. del _____);
- B. direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
- C. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

9.CONTESTAZIONE VIOLAZIONE DIVIETO FUMO

Art. 2 della Legge 689/81. La violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minorenni va contestata (da parte dell'incaricato) direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (culpa in vigilando), nonché al Dirigente scolastico che risponde in solido, per conto dell'istituzione da lui rappresentata (culpa in organizzando). **Nel caso in cui l'istituzione scolastica abbia attuato un'adeguata formazione contro il tabagismo, un sistema di vigilanza (nomina preposti) e di informazione (cartelli), i genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (culpa in educando) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie l'illecito dovrà farsi carico della sanzione.**

10. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO:

- La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale);
- Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola;
- Il verbale è sempre in duplice copia:
 - una per il trasgressore (consegnata o notificata);
 - una per la scuola;

IPSSEOA "S. Savioli"	Procedura rispetto divieto di fumo	P-SIC 001

- Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 6 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Allegati alla procedura:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

(a cura dei preposti alla vigilanza).

Allegato B: Preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni.

Allegato C: Nomina preposto alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni

(agli atti della Scuola).

Allegato D: Comunicazione al Prefetto (a cura dell'Istituto).

Allegato E: Estratto LEGGE 8 novembre 2013, n. 128.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Ciampoli

IPSSEOA "S. Savioli"	Procedura rispetto divieto di fumo	P-SIC 001

Allegato A

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003 integrato art. 4 D.L. 9-9-13 n°104
VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA legge 24.11.1981 n. 689

Il giorno _____ del mese _____ nell'anno _____ alle ore _____ nei locali Interni o nelle zone esterne di pertinenza dell'Istituto "S. Savioli" di Riccione il sottoscritto _____, preposto all'accertamento e contestazioni delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che l'alunno _____ Nato il _____

e residente a _____ Nome e Cognome _____ Via _____ giorno mese anno _____ Classe _____

località- Comune

HA VIOLATO le disposizioni della Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3 integrato dall'Art. 4 DL 104/2013 e art. 4 LEGGE 8 novembre 2013, n. 128. HA VIOLATO le disposizioni della normativa antifumo in quanto:

Descrivere il tipo di infrazione. Es: Utilizzo di sigaretta elettronica nei locali scolastici – Fumo nei locali chiusi o nelle zone esterne di pertinenza della scuola.

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

Si precisa che in tutte le aree di pertinenza dell'Istituto è segnalato il divieto di fumo, è stato predisposto il servizio di sorveglianza e sono state pianificate le iniziative didattiche per contrastare il tabagismo

MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi delle violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 55 Euro in quanto violazione semplice
- 110 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
- a)** in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IPSSEOA S.Savioli Verbale N. _____ del _____) N.B. modello scaricabile dal sito Agenzia delle Entrate;
- b)** direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
- c)** presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Dopo il pagamento è necessario portare copia della ricevuta di pagamento a Istituto Superiore Statale "S.Savioli" V.le Piacenza, 35 - 47838 Riccione (RN). Trascorsi i suddetti termini se il trasgressore non avrà ottemperato alle prescrizioni il Dirigente Scolastico trasmetterà un rapporto al Prefetto di RIMINI, quale autorità competente per le successive iniziative. Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto di RIMINI scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE

L'INTERESSATO

IPSSEOA "S. Savioli"	Procedura rispetto divieto di fumo	P-SIC 001

Allegato B

Preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni alle norme di divieto di fumo nei locali scolastici

Prot. n. 9086/1/4/2 del 21/11/2015

Oggetto: Attribuzione funzioni preposto alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni alle norme di divieto di fumo nei locali scolastici.

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche il seguente personale scolastico:

INSERIRE ELENCO DOCENTI E ATA CON FIRMA PER ACCETTAZIONE

Nome e Cognome	Firma
BRUNI MARIA EDERA	
BUFFONE GIORGIO ADRIANO	
CALANDRA TOMMASO	
DEFACENDIS RAFFAELLA PATRIZIA	
GIORGI ANNA MARIA	
GUIDI PIER GIORGIO	
PAZZAGLI IVANO	
SERAFINI MONICA	
ZANNI LAURA	

I Decreti nomina "preposto alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni alle norme di divieto di fumo" individuali di cui al predetto elenco, sono conservati agli atti della Scuola.

F.TO Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Ciampoli

IPSSEOA "S. Savioli"	Procedura rispetto divieto di fumo	P-SIC 001

Allegato E

LEGGE 8 novembre 2013, n. 128

Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2013 (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013)

Art. 4

Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni ((del sistema educativo di istruzione e di formazione».))
((1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.